

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1803 del 27 novembre 2018

Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi regionali. Esercizio 2018 - capitolo n. 51056. Art. 28, comma 2, l.r. 40/1984. Deliberazione/CR n. 117 del 12 novembre 2018.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si recepisce il parere espresso dalla II Commissione Consiliare in merito all'approvazione del riparto del contributo di cui al capitolo n. 51056, esercizio 2018, per spese di investimento per attività connesse all'attuazione degli obiettivi del Piano Ambientale a favore degli Enti Parco e si dà avvio alla procedura di impegno che avverrà con atto del Responsabile di Struttura.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, recante "Norme per l'istituzione di parchi e riserve regionali", all'art. 28 prevede che la Giunta regionale eroghi contributi annuali per il sostegno dei Parchi regionali e interregionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali di cui all'art. 9 della medesima legge regionale.

Con legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020, assegnando, per l'esercizio finanziario 2018, sul capitolo n. 51056 avente ad oggetto "Spese per il sostegno dei Parchi regionali ed interregionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali" una competenza pari a euro 320.000,00. La medesima legge prevede, infatti, all'art. 9 che per ciascuno dei Parchi e delle riserve sia formato un Piano Ambientale allo scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo n. 51056, per il corrente esercizio finanziario pari a euro 320.000,00, si propone la ripartizione della stessa a favore degli Enti Parco regionali, per il sostegno di attività d'investimento connesse all'attuazione degli obiettivi del Piano Ambientale.

La ripartizione trova giustificazione all'art. 1 della legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, in quanto le finalità per cui la Regione del Veneto istituisce i Parchi e le riserve naturali regionali riguardano le "funzioni di tutela dell'ambiente al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale ... nonché allo scopo di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali". È quindi il territorio e le sue primarie risorse (suolo, aria, acqua e flora/fauna) l'oggetto prioritario su cui impegnare la disponibilità finanziaria per realizzare i progetti di attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali, che faciliteranno ed aumenteranno quindi la permanenza della popolazione sul territorio del Parco.

Si ritiene che i Parchi regionali, oltre a tutelare l'ambiente naturale e assicurare la conservazione e la valorizzazione del territorio, debbano rendere possibile l'uso sociale dei beni e creare condizioni di sviluppo socio-economico attraverso forme di ospitalità, per un territorio rispettoso che tenga conto della conservazione dell'ambiente; pertanto si rende necessario finanziare, oltre a tipologie strettamente naturalistiche, anche interventi sia strutturali che infrastrutturali (punti di accoglienza, aree soste e pic-nic, spazi coperti, segnaletica, cartelli e/o pannelli informativi e didattici, ecc.) affinché ogni singolo parco possa accogliere i visitatori (le famiglie, le scolaresche, con particolare attenzione ai diversamente abili).

Con mail del 24 settembre 2018, la Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi ha chiesto agli enti parco una programma delle attività che intendono realizzare nell'anno finanziario 2018.

A seguito delle note pervenute, redatte dagli enti parco, che indicano quali degli interventi di attuazione dei Piani Ambientali intendono porre in essere, sentiti gli stessi enti che hanno dato parere favorevole, è stato quantificato il contributo come segue:

BENEFICIARIO	IMPORTO EURO
Parco Regionale dei Colli Euganei	64.000,00
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo)	64.000,00
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia)	64.000,00

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	64.000,00
Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po	64.000,00
TOTALE	320.000,00

L'intero contributo assegnato ad ogni Ente Parco dovrà essere utilizzato per gli interventi attuativi così come disciplinati dai singoli Piani Ambientali adottati dai parchi e approvati con deliberazioni del Consiglio regionale; i progetti da realizzare dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione del dirigente responsabile attestante la conformità ai disposti di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24.12.2003, n. 350 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; in ogni caso i contributi dovranno essere finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali di cui alle singole leggi istitutive. L'erogazione dei contributi di cui al capitolo n. 51056 avverrà con le seguenti modalità, previa presa d'atto regionale delle proposte dei progetti esecutivi:

- il 30% alla comunicazione ufficiale dell'avvio dell'azione o dei lavori;
- il rimanente 70% a saldo su presentazione della rendicontazione finale comprovata da apposita documentazione che certifichi la spesa effettivamente sostenuta e con una relazione sugli obiettivi conseguiti.

Preso atto del parere favorevole n. 361 espresso dalla Seconda Commissione Consiliare in data 20 novembre 2018, sulla deliberazione n. 117/CR del 12 novembre 2018, corrispondente all'ipotesi sopraesposta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 6.12.1991, n. 394;

VISTA le leggi istitutive degli Enti Parco;

VISTA la D.C.R. n. 42 del 4 giugno 1997, con la quale è stato approvato il Piano Ambientale del Parconaturale regionale della Lessinia;

VISTA la D.C.R. n. 74 del 7 ottobre 1998 con la quale è stato approvato il Piano Ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei;

VISTA la D.C.R. n. 15 del 24 febbraio 1999, con la quale è stato approvato il Piano Ambientale del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo;

VISTA la D.C.R. n. 22 del 1° marzo 2000, con la quale è stato approvato il Piano Ambientale del Parco naturale regionale del Fiume Sile;

VISTA la D.G.R./C.R. n. 111/2018, con la quale la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio regionale il Piano Ambientale del Parco naturale regionale del Delta del Po, adottato dal parco stesso con delibera del

Consiglio del parco n. 18 del 17 dicembre 2012, conforme al Piano di Area approvato con D.C.R. n. 1000 del 5 ottobre 1994;

VISTA la legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e, in particolare, il comma 18 dell'art. 3;

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 31 del 30 dicembre 2016 "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017 - 2019";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il parere della II Commissione Consiliare n. 361 del 20 novembre 2018;

VISTO l'art. 28, comma 2 della legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta, senza rilievi agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare l'assegnazione dei contributi agli enti parco regionali per l'attuazione delle previsioni ambientali, ripartendo l'intero contributo previsto dal Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018, così come disposto dalla legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, così come previsto nelle premesse;
2. di determinare in euro 320.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 51056 del bilancio 2018 "Spese per il sostegno dei parchi regionali e interregionali per l'attuazione delle previsioni dei piani ambientali (artt. 9, 13, L.R. 16/08/1984, n.40)";
3. di dare atto che la Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.